

Comune di



Comun de

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT

PROT. N. c_m390 – 13805/P

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN, 28 dicembre 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 122/2016**

IL SINDACO

Preso atto dello stato di particolare ed eccezionale siccità nei boschi e nei pascoli e che la situazione risulta particolarmente delicata causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose nell'ultimo periodo;

Considerato che:

- nel periodo di fine anno, caratterizzato da una massiccia e diffusa presenza di turisti anche in zone esterne ai centri abitati, è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, considerate le attuali condizioni climatiche di siccità, potrebbero dar luogo ad incendi coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;
- durante il periodo delle festività di fine anno e di capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici

Verificato che tale condotta incide sulla sicurezza e quiete dei cittadini anche all'interno del centro abitato, per l'abuso di tali artifici;

Ravvisata la necessità di vietare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale considerata la situazione atmosferica e meteorologica particolare riversa in questo periodo dell'anno;

Vista la L.P. 01 luglio 2011 n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento"

Visti gli articoli 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli art. 31 (Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale comma 2 lett. b) e 32 (Provvis. Con tingibili ed urgenti del Sindaco) del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO FINO AL 06.01.2019, IL DIVIETO LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ABITATO ED EXTRAURBANO, AL FINE DI SCONGIURARE IL PERICOLO DI INCENDI E GARANTIRE LA SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE DI PERSONE ED ANIMALI.

In deroga a quanto sopra sono autorizzati spettacoli pirotecnici preventivamente organizzati da Enti Pubblici e comunque supportati da un adeguato SERVIZIO ANTINCENDIO gestito dai Vigili del Fuoco.

La violazione della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 artt. 7 e 7 bis, da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa penale.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo Telematico
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza e Vigo di Fassa	Alla Stazione Forestale di Pozza di Fassa	Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa
Al Consorzio di Vigilanza Boschiva "Rosengarten"	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Agli Uffici Turistici di Pozza e Vigo

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

